



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

## Art. 24

1. La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 3. In seguito, questa convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 |
| Estremi       | Legge 8 giugno 2023, n. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/art-24>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 24

